DELLE CAUTELE

USATE DAGLI ANTICHI

NELLA CONCESSIONE E DISTRIBUIZONE

DELLE ACQUE.

§ I.

Una delle principali cure degli antichi Magistrati, e Presidenti delle acque condotte, fu, come narra Sesto Giulio Frontino, di evitar le fraudi che i fontanieri commettevano nel distribuirle ai privati o in maggiore o in minor quantità di quella ch' era stata lor conceduta dal Principe. Fu perciò inventata e congiunta co' bottini e co' capi delle fistole quella spezie di tubi di figura conica, che ho delineato nella Tav. XV, fig. II, lett. B, in picciola forma per altro; sì perchè nelle rovine del Castello dell' acqua Giulia, di cui si è trattato, non rimane più alcun segno di questi tubi; sì perchè tal delineazione altro non è in quella Tavola, che un compimento della dimostrazione del modo con cui eran disposte le fistole, delle quali per anche durano le vestigie in quelle pareti. Ora, poichè il mio proposito è di dichiarare, in qual modo e con quali cautele siano stati soliti di congiugnersi co' bottini gli stessi tubi, o capi di fistole, come quegli da' quali dipendeva la giusta distribuzione delle acque; ho pensato di delinearli con maggior chiarezza, e più amplamente nella seguente Tav. XIX, fig. I e II, presa la forma e grandezza di essi da otto, che si conservano nel Museo del Collegio Romano de' PP. della Compagnia di Gesù: tanto più che non essendo una cotal forma stata descritta nè da Frontino, allor che di questi tubi ha parlato nel suo Comentario degli Acquidotti di Roma, nè da' suoi interpreti, o scrittori di tali materie, mi son lusingato d' essere il il primo, se mal non appongo, a pubblicarla colle stampe in benefizio delle belle Arti, e di tutta la Repubblica Letteraria.

§ II.

Questi tubi, o capi di fistole, chiamavansi anticamente *calici*, come si legge in molti luoghi dello stesso Comentario. L' invenzione di essi attribuir si debbe all' essersi veduto, come ivi si dice (*a*), che « le fistole sciolte si allargano e ristringono, secondochè piace al fontaniere (e si usa in Roma a' dì nostri) (*b*). All' incontro il calice è una misura di bronzo, che si appicca al canale, o al bottino, e con questo si congiungon le fistole. La sua lunghezza debb' esser di sole dodici dita e di tanta luce, o capacità, quanta ne sarà stata ottenuta. Sembra essere stato inventato, perchè per la durezza del metallo, come più difficile a piegarsi, non v' è timore, che le misure assegnate alle fistole sieno allargate, o ristrette. » Eran poi questi calici tutti di quella stessa forma che abbiam veduto nella Tav. XIX se pur bastano gli otto di sopra divisati a far questa conghiettura; e la lor misura era limitata a quel ristrigimento di luce, o spazio, che rimane alla loro estremità come vedesi nella medesima *Tavola*, or più grande, or più picciola, secondo la quantità dell' acqua che questi, o quegli aveva ottenuta dal Principe.

(*a*) *All' art.* 113. Fistulæ solutæ..... ut aquario libuit, laxantur, vel coarctantur.

(*b*) *All' art.* 36. Est autem calix modulus æneus, qui rivo, vel castello induitur : huic fistulæ applicantur. Longitudo ejus habere debet digitos non minus duodecim; lumen, idest capacitatem, quanta impetrata fuerit. Excogitatus videtur, quoniam, rigore æris difficiliore ad flexum, non timeri potest laxari, vel coarctari formulas modulorum.

§ III.

Ma i calici di questa *Tavola* sono molto più corti delle *dodici dita* riferiteci da Frontino, essendo il più lungo a un di presso di dieci, e il più corto di quattro! Questa maraviglia poi cesserà quando ci avvedremo, che Frontino parla di calici di misure diverse da quelle de' nostri, come si dirà più sotto. Potrà bensì obbiettarsi, che se i calici di bronzo furon inventati acciocchè *per la durezza del metallo*, i fontanieri difficilmente ne potessero ristrignere o allargar la luce, la stessa difficoltà dovea certamente incontrarsi, qualor la luce medesima si aveva ad allargare o ristrignere, prima che i calici si ponessero in opera, affin di ridurla alla quantità perscritta nella concessione dell' acqua. Al che altro non saprei rispondere, se non se che, appunto per evitar questo incomodo, fossero state decretate le venticinque misure che si leggono presso Frontino, e di cui a' suoi tempi quindici erano in uso : « Le quali misure, dic' egli (*a*), son venticinque in tutte, avvegnachè non se ne usino per l' ordinario che sole quindici : » sicchè di queste venticinque misure, cioè con venticinque diverse luci corrispondenti alle misure medesime, si fondessero i calici di bronzo, nè in altra quantità che alterasse qualsivoglia delle venticinque così prescritte, fosse stato solito il Principe di conceder l' acqua. Ed ecco evitato l' incomodo, che altramente avrebbon avuto i Magistrati o di allargare, o di ristrigner la luce de' calici già fonduti.

§ IV.

Queste venticinque misure per tanto furon quelle che, come di sopra ho accennato, erano state ridotte all' estremità de' calici. La prima, che di tutte era la più picciola, aveva un dito e tre once di diametro del piede antico, Tav. XIX, fig. III, e si chiamava fistola Quinaria (*Fistula Quinaria*, dice Frontino, *capit diametri digitum unum*, *quadrantem*); imperocchè, diviso il dito, come vuol Frontino (*b*), in quattro parti o quadranti, ell' era di cinque. La seconda di un dito e mezzo, o sei quadranti, di diametro, e perciò detta fistola Senaria (*Fistula Senaria diametri digitum unum*, *semissem*). La terza di un dito e nove once, o sette quadranti, di diametro, perciò detta fistola Settenaria (*Fistula Septenaria diametri digitum unum, dodrantem*); e siccome a' tempi di Frontino di venticinque ch' ell' erano, quindici sole eran in uso, talchè ve ne rimaneano dieci di disusate, così una delle disusate era questa. La quarta di due dita, cioè d' otto quadranti, di diametro, e perciò detta fistola Ottonaria (*Fistula Octonaria diametri digitos duos*). La quinta di due dita e mezzo, o dieci quadranti, di diametro, perciò detta Denaria (*Fistula Denaria diametri digitos duos, et semissem*). La sesta di tre dita, o dodeci quadranti, di diametro, perciò detta fistola Duodenaria (*Fistula Duodenaria diametri digitos tres*); ch' è l' altra delle dieci disusate a' di lui tempi. La settima di tre dita, e nove once, o siano quindici quadranti di diametro, perciò detta fistola Quinumdenum (*Fistula Quinumdenum diametri digitos tres, dodrantem*). L' ottava di cinque dita, o venti quadranti di diametro, perciò detta fistola Vicenaria (*Fistula Vicenaria diametri digitos quinque*).

(*a*) *All' art.* 37. Qui *moduli* sunt omnes vigintiquinque......, quamvis in usu quindecim tantum frequentes sint.

(*b*) *All' art.* 25. Maxime probabile est, Quinariam dictam a diametro quinque quadrantum; quæ ratio in sequentibus quoque modulis usque ad Vicenariam durat.

§ V.

A tante giungevano le misure che prendevano il nome dalla quantità de' quadranti. Per la ragione poi, che, quando le fistole incominciano ad esser capaci di una orrevole quantità di acqua, l' impeto è tale, che tanta per esso se ne spigne fuor d' una fistola di ventiquattro quadranti e mezzo di diametro, quanta ne uscirebbe da una fistola di trenta quadranti senza impeto; e tanta fuor d' una fistola di quarantacinque quadranti di diametro, quanta senza impeto ne uscirebbe da una di cento (*a*); così per correggere un tal eccesso, pensarono quegli antichi di tarar le fistole che seguivano dopo la Vicenaria, e di dar loro il nome, non più da' quadranti del lor diametro, ma da tante dita quadrate, quante ne contenea la lor luce ridotta in tondo. E perchè ella è cosa certa anzi naturale, che l' impeto non incomincia da una positiva quantità di acqua maggiore d' un' altra; bensì ch' essendo sempre unito al corso dell' acqua, si aumenta a misura di che questa cresce il volume; perciò eglino altra ragione non ebbero d' incominciar la tara dalla fistola Vicenaria, se non se quella, che « nella fistola Vicenaria, come dice Frontino (*b*), la quale è su 'l confine dell' una e l' altra ragione, l' una e l' altra ragione a un di presso corrispondono insieme; imperocchè, secondo il conto che osservar si debbe per le misure antecedenti, ella ha venti quadranti di diametro, che fanno cinque dita dello stesso diametro; e secondo la regola da osservarsi per le misure che seguono dopo di essa, ell' ha poco meno di venti dita quadrate : » conformità che non s' incontra in niun' altra fistola delle vinticinque in parte riferite, e in parte da riferirsi.

§ VI.

Le fistole per tanto, che dalla Vicenaria, in poi prendevano il nome dalle dita quadrata contenute nella lor luce, erano, in ordine alle venticinque delle quali proseguivamo la descrizione, la *Vicenumquinum*, nona di esse, e terza delle disusate a' tempi di Frontino, e poscia seguivano le rimanenti sedici, cioè la *Tricenaria*,

(*a*) Il calcolo si argomenta dal dirsi in Frontino all' art. 48. *Fistula Tricenaria*, che, secondo la regola de' quadranti, avrebbe dovuto essere di trenta di essi, *capit diametri digitos sex*, *sextantem*, *sextulam*; cioè ventiquattro quadranti e mezzo, e un sesto d' oncia di dito. E all' art. 62. *Fistula Centenaria*, che, secondo la stessa regola, avrebbe dovuto esser di cento quadranti, *capit diametri digitos undecim*, *quadrantem*, *sicilicum*, *sextulam*; cioè quarantotto quadranti, e un quarto e sesto d' oncia di dito.

(*b*) *All' art.* 30. In Vicenaria fistula, quæ in confinio utriusque rationis posita est, utraque ratio pene congruit; nam habet secundum eam computationem, quæ in antecedentibus modulis servanda est, in diametro quadrantes viginti, cum diametri ejusdem digiti quinque sint, et secundum eorum modulorum rationem, qui sequuntur ad eam, habet digitorum quadratorum exiguo minus viginti.

la *Tricenumquinum*, quarta delle disusate; la *Quadragenaria*, la *Quadragenumquinum*, quinta delle disusate; e così discorrendo fino alla fistola *Centenaria*, e notando per disusate sino al compimento di dieci tutte quelle che si denominavano dalla metà delle diecine. E finalmente alla *Centenaria* succedeva la fistola *Centenumvicenum*; come più diffusamente si legge nel Comentario Frontiniano dall' art. 39 al 63, e si vede delineato nella Tav. XIX.

§ VII.

Qui preveggo una obbiezione quanto ai calici descritti in essa Tavola, cioè, che se le misure non eran più di venticinque, e se la Quinaria, ch'era la prima e più picciola di tutte, nondimeno avea cinque quadranti di diametro, come poi le misure di essi calici son tanto più picciole della Quinaria, che una è d'un quadrante, o sia tre once di dito, Tavola XIX, figura I, lettera a? Tre di un quadrante e un quarto, figura I, lettera e, g, figura II, lettera b? Un'altra d'un quadrante e mezzo, figura II, lettera c? e tre altre d' un quadrante e tre quarti, figura I, lettera f, figura II, lettera d, h? Son elleno forse state in uso prima della prescrizione delle venticinque? No certamente; imperocchè Frontino dice, che le venticinque furon prescritte, da che l'Imperador Claudio condusse le acque Claudia, e Aniene Nuova (*a*), e noi leggiamo ne' calici or divisati l'iscrizione d'Adriano, che regnò dopo Claudio, Tavola XIX, figura I, lettera A, figura II, lettera C, D. Dall'altra parte poi non sembra verisimile, che misure sì picciole siano state aggiunte, dopo che Frontino avea scritto il suo Comentario, giacchè Adriano regnò circa gli ultimi anni della di lui vita, o poco dopo la di lui morte. In risposta a questa obbiezione non mi ristringerò a dire, che le picciole misure de' calici da me delineati, siano state inventate dopo i tempi di Frontino; imperocchè non solamente vi doveano essere dopo i di lui tempi, ma a' suoi tempi, e di prima. In fatti questo autore parlando della Quinaria dice (*b*), che « cinque antiche misure assai picciole e come punti, colle quali una volta si divideva l'acqua, allor ch'ella era poca, furon comprese in una fistola : » e con ciò si prova l'uso delle misure più picciole della Quinaria, prima de' tempi di Frontino, e se volete, l'uso della misura segnata nella Tavola XIX, figura I, imperocchè, se ci rammenteremo, che la Quinaria era di cinque quadranti, questa misura o calice, essendo di un quadrante, è in conseguenza una di quelle picciole cinque, o piccioli punti, « co' quali, come or ha detto Frontino, una volta si divideva l'acqua, allor ch'ella era poca. » Che poi le picciole misure, cioè inferiori alla Quinaria, usassero a' tempi di Frontino, e anche dopo, si prova col porre in considerazione, che di prima le picciole misure s'usavano, non solamente perchè l'acqua era poca, ma anche perchè a molti infra i privati o bastava quella picciola misura, o non avean essi possibiltà di comprare maggior copia d'acqua, e tanta che arrivasse a una Quinaria; ed a questa loro moderazione e impossibilità non fu certamente provveduto colla maggior copia d'acqua introdotta in Roma da Claudio; imperocchè, quantunque da lì in poi se ne avvilisse il prezzo (il che nè pur si sa), sempre v'era chi si contentava del poco, e chi non aveva con che comprare il di più. Sicchè Frontino, allor che dice : « Le quali misure son venticinque in tutte..... fistola Quinaria ec. » non intende altrimenti d'escludere ogni misura più picciola della Quinaria, e in conseguenza non parla di tutte quelle con cui l'acqua si distribuiva ai privati, ma bensì delle tonde e senza rotti, come suol dirsi, cioè di quelle che ordinariamente usavansi nella concessione; la cui differenza dalla distribuzione apparisce da un altro passo dello stesso suo Comentario (*a*); di modo che le venticinque misure, cioè le grandi, si usavano nella concessione, e nella distribuzione anche le picciole. Ecco il passo : « Quando vi saranno più Quinarie che siano state ottenute (cioè molte di quelle venticinque misure), acciocchè una fistola non abbia a esser ferita quà e là per viaggio, si raccolgono in un bottino, donde ognuno prende la sua quota : » e fra queste quote dovean esservi le picciole misure di sopra accennate. E poi la cosa è più che chiara, se si considera ciò che altrove dice Frontino (*b*) : Ogni quantità si raccoglie o dal diametro, o dalla circonferenza, o dallo spazio della misura; donde apparisce anche la capacità. » Veggiamo di qual diametro, di qual circonferenza, e di quale spazio di misura egli parla. « Per distinguere, prosiegue a dire, più facilmente la differenza d'un oncia, d'un dito quadrato, e d'un dito rotondo, e della stessa Quinaria, bisogna servirsi della sostanza della Quinaria, ch'è la misura e la più certa e la più usata di tutte. » Qui parla del diametro, della circonferenza, e dello spazio del dito quadrato, del dito rotondo, e della Quinaria. Or egli ha posto tutt' e tre queste quantità sotto una medesima disposizione. Dunque se la quantità della Quinaria era misura, eran misure anche quelle del dito quadrato, e del dito rotondo. No certamente; sì perchè le misure che allor non eran più in uso, furon, com' egli narra, le dieci di sopra descritte, e notate coll'asterisco nella Tavola XIX, figura III, sì perchè nel passo or riferito ce ne toglie ogni dubbio, dicendo, che la Quinaria era « la misura e la più certa, e la più usata di tutte, » cioè del dito quadrato, del dito rotondo, e di qualsivoglia altra. Or il dito quadrato, e il rotondo eran minori della Quinaria. Dunque a' tempi di Frontino eran in uso anche le misure più picciole della Quinaria, e in conseguenza quelle degli otto calici, che si conservano nel Museo del Collegio Romano. Non sia per tanto maraviglia, questi calici son più corti delle dodici dita prescritte alla loro lunghezza, mentre le misure di essi erano tanto più picciole della Quinaria. E ciò sia detto in risposta alla obbiezione, che di sopra era lasciata in sospeso.

§ VIII.

Prima di ritornare al proposito, sembra, che si dovrebbe anche dire : se tutte le divisate misure eran ridotte, come ho già detto, all' estremità de' calici; e se questi, come ho fatto veder nella Tavola XIX, eran diversi dalle fistole, anzi quelli, che con esse si aveano a congiugnere; per qual causa poi Frontino dà alle misure medesime il nome di fistole? « fistula Quinaria, fistula Senaria, fistula Septenaria, etc. » Ma di questo nè tampoco ci maraviglieremo, quando sapremo tutta la storia dell'antica maniera di concedere e distribuir le acque, la quale ora riprendo e finisco. Dopo la prescrizione delle misure, e de' calici nella guisa di sopra raccontata, ogni volta che a questo e quel privato era stata conceduta l'acqua, il proccuratore del magistrato assisteva all'approvazione del calice. « Sia pensiere del Proccuratore, dice Frontino (*a*), di far segnare il calice con quella misura che si sarà ottenuta, servendosi de' pesatori; ed osservi diligentemente la quantità delle misure, delle quali dovrà aver notizia, acciocchè i pesatori non abbiano ad approvare un calice di luce or più larga, or più stretta a lor talento, per favorir questi e quegli. » Sicchè i calici uscivano dalle mani del fonditore senz' alcun segno, se ben erano di legal misura; e quindi avveniva, che approvandosi dopo essere stati fatti, i segni dell'approvazione, per la durezza del metallo, vi rimanevano malagevolmente impressi, come in fatti si veggono incisi con linee molto leggieri, e talora poco apparenti intorno all' orlo di quei che conservansi nel riferito Museo, Tavola XIX, figura V e VI.

§ IX

Alla riferita diligenza usata nell' approvazione del calice ne succedevan due altre. La prima di osservare, che posto in opera, non fosse inclinato, ma diritto e a livello (*b*). « Ma anche la posizione del calice, dice Frontino, è d'importanza; imperocchè posto diritto e a livello, mantiene la giusta misura; e posto incontro al corso dell'acqua e inclinato, ne rapisce molto più. » La seconda di non attaccare alla luce e misura del calice fistole più larghe della luce medesima, per la ragione che (*c*) l'acqua non essendo tenuta in freno per un legale spazio, ma spinta per la breve stretteza, della luce del calice, facilmente empirebbe la fistola più larga applicatavi. » Ed il legale spazio, per cui le fistole non dovean esser più larghe della luce del calice, era di cinquanta piedi (*d*). « Nè si dia poi libero arbitrio di sottoporgli subito (cioè d'appicare all'estremità o luce del calice) qualsivoglia fistola di piombo; ma sarà essa per cinquanta piedi della stessa luce con cui si è segnato il calice, come ordina il seguente Senatusconsulto (*e*) :

QVOD . Q. AELIVS . TVBERO . PAVLLVS . FABIVS . MAXIMVS . COSS
V. F. QVOSDAM . PRIVATOS . EX . RIVIS . PVBLICIS . AQVAM . DVCERE
Q. D. E. R. F. P. D. E. R. I. C. NE. CVI . PRIVATO . AQVAM . DVCERE
EX . RIVIS . PVBLICIS . LICERET . VTIQVE . OMNES . II . QVIBVS
AQVAE . DVCENDAE . IVS. ESSET . DATVM . EX . CASTELLIS
DVCERENT . ANIMADVERTERENTQVE . CVRATORES . AQVARVM
QVIBVS . LOCIS . INTRA . EXTRA . VRBEM . APTE . CASTELLA
PRIVATI . FACERE . POSSENT . EX . QVIBVS . AQVAM . DVCERENT
QVAM . EX . CASTELLO . COMMVNEM . ACCEPISSENT . A
CVRATORIBVS . AQVARVM . NE . CVI . EORVM . QVIBVS . AQVA
DARETVR . PVBLICA . IVS . ESSET . INTRA . QVINQVAGINTA
PEDES . EIVS . CASTELLI . EX . QVO . AQVAM . DVCERENT
LAXIOREM . FISTVLAM . SVBIICERE . QVAM . QVINARIAM

Alla relazione fatta da' Consoli Q. Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo *, che alcuni privati traevano l'acqua da' rivi pubblici : che cosa piacesse perciò fare; su ciò così pensarono : che non fosse lecito ad alcun privato trar l'acqua da' rivi pubblici; e che tutti coloro, a' quali fosse stato conceduto il diritto di trarre l'acqua, la traessero da' castelli : e che i presidenti delle acque osservassero, in quali luoghi, dentro e fuori di Roma, i privati potessero comodamente fare i castelli, donde trar l'acqua che dal castello della comune avessero ricevuta da' Presidenti delle acque : nè ad alcun di loro, a' quali si desse l'acqua pubblica, fosse lecito dentro i cinquanta piedi di quel castello, donde traessero l'acqua, sottoporre una fistola più larga d'una Quinaria.

* L'anno di Roma 712, secondo i Fasti Capitolini da me suppliti.

Sembra, egli è vero, rigorosa oltre il bisogno la legge; imperocchè, trattandosi d'una Quinaria, dieci piedi di fistola della stessa capacità della luce del calice erano più che bastanti a moderar l'esito dell'acqua : ma se abbiamo riguardo ai calici di maggior luce della Quinaria, come sarebbe la *Quinquagenaria*, la *Centenaria*, e la *Centenumvicenum* (Tav. XIX, fig. III.), loderemo il Senato, senza poi adirarci se non si curò di dispensar da questa legge le fistole de' calici di picciola luce. Or da queste fistole strette per cinquanta piedi quanto la luce del calice, prendevano la denominazione le misure, piuttosto che da' calici stessi; prevalendo la continuazione al principio : e ciò in risposta alla domanda di sopra proposta, perchè le misure si denominassero piuttosto dalle fistole, che da' calici.

Tali in somma furono i provvedimenti degli antichi Magistrati per ovviare, quanto più potevano, alle fraudi de' loro ministri nella distribuzione delle acque condotte. Alle fraudi de' privati poi fu bastantemente provveduto colla legge di sopra trascritta, e con quest' altra riferita dallo stesso Frontino (*f*) :

(*a*) *All' art.* 104.

(*b*) *All' art.* 25. Quinque antiqui moduli exiles et velut puncta, quibus olim aqua, cum exigua esset, dividebatur, in unam fistulam coacti sunt.

(*a*) *All' art.* 27. Cum plures Quinariæ impetratæ, ne in viis sæpius convulneretur una fistula, excipiuntur in castellum, ex quo singuli suum modum recipiunt.

(*b*) *All' art.* 26. Omnis autem modulus colligitur aut diametro, aut perimetro, aut areæ mensura; ex quibus et capacitas apparet. Differentiam unciæ, digiti quadrati, et digiti rotundi, et ipsius Quinariæ, ut facilius dignoscamus, utendum est substantia Quinariæ : qui modulus et certissimus, et maxime receptus est.

(*a*) *All' art.* 105. Procurator calicem ejus moduli, qui fuerit impetratus, adhibitis Libratoribus signari cogitet et diligenter intendat mensurarum...... modum, et earum notitiam habeat, ne sit in arbitrio Libratorum interdum majoris luminis, interdum minoris, pro gratia personarum, calicem probare.

(*b*) *All' art.* 36. Sed et calicis positio habet momentum : in rectum et ad libellam collocatus, modum servat : ad cursum aquæ oppositus et devexus, amplius rapit.

(*c*) *All' art.* 112. Aqua non per legitimum spatium coercita, sed per breves angustias expressa, facile laxiorem in proximo fistulam impleret.

(*d*) *All' art.* 105. Sed neque statim ab hoc liberum subjiciendi qualemcumque plumbeam fistulam permittatur arbitrium; verum ejusdem luminis, quo calix signatus est, per pedes quinquaginta, sicut Senatusconsulto, quod subjectum est, cavetur.

(*e*) *All' art.* 106.

(*f*) *All' art.* 129.

T. QVINCTIVS . CRISPINVS . COS . POPVLVM . IVRE . ROGAVIT
POPVLVSQVE . IVRE . SCIVIT . IN . FORO . PRO . ROSTRIS AEDIS
DIVI . IVLII . A. D. P. . . . IVLIAS . TRIBVI . SERGIAE . PRINCIPIVM
FVIT . PRO . TRIBV . SEX . L. F. VARRO . QVICVMQVE . POST
HANC . LEGEM . ROGATAM . RIVOS . SPECVS . FORNICES . FISTVLAS
TVBVLOS . CASTELLA . LACVS . AQVARVM . PVBLICARVM . QVAE
AD . VRBEM . DVCVNTVR . SCIENS . DOLO . MALO . FORAVERIT
RVPERIT . FORANDA . RVMPENDAVE . CVRAVERIT . PEIOREMVE
FECERIT . QVOMINVS . EAE . AQVAE . EARVMVE . QVA . IN . VRBEM
ROMAM . IRE . CADERE . FLVERE . PERVENIRE . DVCI . POSSINT
QVOVE . MINVS . IN . VRBE . ROMA . ET . IN . IIS . AEDIFICIIS
QVAE . VRBI . CONTINENTIA . SVNT . ERVNT. IN . IIS . HORTIS
PRAEDIIS . LOCIS . QVORVM . HORTORVM . PRAEDIORVM
LOCORVM . DOMINIS . POSSESSORIBVSVE . AQVA . DATA . VEL
ADTRIBVTA . EST . VEL . ERIT . SALIAT . DISTRIBVATVR
DIVIDATVR . IN . CASTELLA LACVS . IMMITTATVR . IS . POPVLO
ROMANO . C. MILLIA . DARE . DAMNAS . ESTO . ET . QVI . CLAM
QVID . EORVM . ITA . FECERIT . ID . OMNE . SARCIRE . REFICERE
RESTITVERE . AEDIFICARE . PONERE . ET . CELERE . DEMOLIRE
DAMNAS . ESTO . SINE . DOLO . MALO . ATQVE . OMNIA . ITA . VT
QVICVMQVE . CVRATOR . AQVARVM . EST . ERIT . AVT . SI
CVRATOR . AQVARVM . NEMO . ERIT . TVM . IS . PRAETOR . QVI
INTER . CIVES . ET . PEREGRINOS . IVS DICIT . MVLTA
PIGNORIBVS . COGITO . COERCITO . EIQVE . CVRATORI . AVT . SI
CVRATOR . NON . ERIT . TVM . EI . PRAETORI . EO . NOMINE
COGENDI . COERCENDI . MVLTAE . DICENDAE . SIVE . PIGNORIS
CAPIENDI . IVS . POTESTASQVE . ESTO . SI . QVID . EORVM . SERVVS
FECERIT . DOMINVS . EIVS . H — S. CENTVM . MILLIA . POPVLO
DET . SI . QVIS . CIRCA . RIVOS . SPECVS . FORNICES . FISTVLAS
TVBVLOS . CASTELLA . LACVS . AQVARVM . PVBLICARVM . QVAE
AD . VRBEM . ROMAM . DVCVNTVR . ET . DVCENTVR . TERMINATVS
STETERIT . NEQVE . QVIS . IN . EO . LOCO . POST . HANC . LEGEM
ROGATAM . QVID . OPPONIT . MOLIT . OBSEPIT . FIGIT . STATVIT
PONIT . COLLOCAT . ARAT . SERIT . NEVE . IN . EVM . LOCVM
QVID . IMMITTIT . PRAETERQVAM . EORVM . FACIENDORVM
REPONENDORVM . CAVSSA . PRAETERQVAM . QVOD . HAC . LEGE
LICEBIT . OPORTEBIT . QVI . ADVERSVS . EA . QVID . FECERIT
ET . ADVERSVS . EVM . SIREMPS . LEX . IVS . CAVSSAQVE . OMNIVM
RERVM . OMNIBVSQVE . ESTO . VTIQVE . VTI . ESSET . ESSEQVE
OPERTERET . SI . IS . ADVERSVS . HANC . LEGEM . RIVVM . SPECVM
RVPISSET . FORASSETVE . QVOMINVS . IN . EO . LOCO . PASCERE
HERBAM . FENVM . SECARE . . . . CVRATORES
AQVARVM . QVI . NVNC . SVNT . QVIQVE . ERVNT . CIRCA . FONTES
ET . FORNICES . ET . MVROS . ET . RIVOS . ET . SPECVS . TERMINATVS
ARBORES . VITES . VEPRES . SENTES . RIPAE . MACERIA . SALICTA
ARVNDINETA . TOLLANTVR . EXCIDANTVR . EFFODIANTVR
EXCODICENTVR . VTIQVE . RECTE . FACTVM . ESSE . VOLET
EOQVE . NOMINE . IIS . PIGNORIS . CAPTIO . MVLTAE . DICTIO
COERCITIOQVE . ESTO . IDQVE . IIS . SINE . FRAVDE . SVA
FACERE . LICEAT . IVS . POTESTASQVE . ESTO . . . . . QVOMINVS
VITES . ARBORES . QVAE . VILLIS . AEDIFICIIS . MACERIISVE
INCLVSAE . SVNT . MACERIAE . QVAS . CVRATORES . AQVARVM
CAVSSA . COGNITA . NE DEMOLIRENTVR . DOMINIS . PERMISERVNT
QVIBVS . INSCRIPTA . INSCVLPTAQVE . ESSENT . IPSORVM . QVI
PERMISISSENT . CVRATORVM . NOMINA . MANEANT . HAC . LEGE
NIHILVM . ROGATOR . QVOMINVS . EX . IIS . FONTIBVS . RIVIS
SPECVBVS . FORNICIBVS . AQVAM . SVMERE . HAVRIRE . IIS
QVIBVSCVMQVE . CVRATORES . AQVARVM . PERMISERINT
PRAETERQVAM . ROTA . CALICE . MACHINA . LICEAT . DVM
NEQVE . PVTEVS . NEQVE . FORAMEN . NOVVM . FIAT . EIVS
HAC . LEGE . NIHILVM . ROGATOR

T. Quinzio Crispino Console * convocò legittimamente il popolo, e il popolo nel foro innanzi a' rostri del tempio del Divo Giulio, il dì.... di Luglio, legittimamente seppe. La prima fu la tribù Sergia; per essa Sesto Varrone figliuolo di Lucio. Chiunque, dopo la promulgazione di questa legge, di proposito e maliziosamente forerà, romperà, o farà forare, o rompere, o peggiorerà i rivi, gli spechi, gli archi, le fistole, le docce, i bottini, i laghi delle acque pubbliche, che son condotte a Roma, in maniera che tali acque, o qualcuna di esse, non possan più andare, cadere, scorrere, giugnere, o condursi nella Città di Roma, o che nella Città di Roma, e in quegli edifizj, che sono e saranno contigui a Roma, ed in questi orti, poderi, e luoghi, a' padroni, e possessori de' quali orti, poderi, e luoghi sia stata, o sarà data ed assegnata l' acqua, essa non zampilli più, non si distribuisca, non si divida, nè più introducasi ne' bottini, e ne laghi; costui sia condannato a dare al popolo Romano centomila sesterzj. E chi così senza intenzione e malizia, farà qualcuna di tali cose, o tutte, sia condannato a risarcire, rifare, riporre in essere, edificare, stabilire, e tosto demolire il tutto: alla qual pena, ed ai pegni lo forzi e costringa qualunque Presidente delle acque vi è o vi sarà, e se non vi sarà alcun Presidente dell' acque, in tal caso quel Pretore che giudica le cause tra i cittadini e i forestieri: dando perciò a quel Presidente, o, se non vi sarà il Presidente, in tal caso a quel Pretore il diritto e la facoltà di forzare, costrignere, impor la pena, e prendere il pegno. Se un servo farà alcuna di tali cose, i centomila sesterzj al popolo li dia il di lui padrone. Se intorno ai rivi, agli spechi, archi, fistole, docce, bottini, laghi delle acque pubbliche, che sono e saran condotte a Roma, s' imbatterà qualche confine, nè questo, nè chicchessia dopo la promulgazione di questa legge, può più imbarazzare, fabbricare, siepare, ficcare, situare, porre, collocare, arare, o seminare, nè riporre in quel luogo niuna cosa, alla riserva di quelle che serviranno per farli, ristabilirli, e se non in quanto tal cosa per questa legge sarà lecita ed abbisognerà. Chi farà qualche cosa al contrario, simil legge, diritto, e causa d' ogni cosa sia altresì contra di lui, come anche sia in potere di tutti coloro (*a' quali spetterà*) di procedere certamente in quella guisa, che si procederebbe o bisognerebbe procedere, se egli contra questa legge avesse rotto o forato qualche rivo, o canale. Nè in quel luogo pascer erba, segar fieno *sia lecito* (secondo il supplimento del chiarissimo Poleni) *se non a coloro, a quali lo permettano* i Presidenti delle acque, che or vi sono, e che vi saranno. D' intorno ai fonti, agli archi, e a' muri, e a' rivi, e agli spechi si tolgano, taglino, scavino, ed estirpino, i confini, gli alberi, le viti, i greppi, i pruni, gli argini, i recinti, i salceti, i canneti, come lo richiederà la cosa, perchè sià ben fatta; ed in tal nome (*cioè della stessa legge e diritto, come sopra*) spetti ad essi *Presidenti* il prendere il pegno, impor la pena, e costrignere; e sia ed essi lecito, e in lor potere e diritto di far ciò senza loro fraude...... Con questa legge niente si dispone, perchè non vi rimangano le viti e gli alberi, che son racchiusi nelle ville, negli edifizj, e co' recinti, e gli stessi recinti, i quali i Presidenti delle acque ben informati han permesso ai padroni di non demolire, e ne' quali fossero scritti e scolpiti i nomi di quei Presidenti che lo avesser permesso. Niente si dispone con questa legge, acciocchè da essi fonti, rivi, spechi, ed archi non sia lecito prendere e attigner l' acqua a tutti coloro che ne hanno avuto la permissione dai Presidenti delle acque, se non colla ruota, col calice, e colla macchina; purchè non si faccia alcun pozzo, o forame nuovo, oltre quello che v' è.

* L' anno di Roma 744.

E perche da questa legge si apprende, che le acque condotte non solamente si attignevano coll' uso del calice, ma anche colla ruota e colla macchina, dirò brevemente, che l' una e l' altra secondo Vitruvio, e i di lui spositori, a' quali mi rimetto per la dimostrazione del com' eran fatte, furono istrumenti da innalzar l' acqua per uso di coloro, che ottenutala, non potevano attignerla in altra maniera, a cagione della bassezza dell' acquidotto e dell' altezza del sito, ove lor bisognava averla. Siccome poi ambedue gl' instrumenti erano ugualmente inetti a misurar la quantità dell' acqua ottenuta; così essi ad altro servir non dovettero, che ad introdurla ne' bottini; donde poscia co' calici se ne dispensasse la quota ottenuta, e il di più rigurgitasse nell' acquidotto.